

IMPOSTA SUI REDDITI - IMPOSTE E TASSE IN GENERE
Comm. trib. prov. Emilia-Romagna Reggio Emilia Sez. V, Ord., 08-04-1998, n. 7

IMPOSTA SUI REDDITI

In genere

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Prescrizione e decadenza

Fatto - Diritto

P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Commissione

Letta

- l'istanza di sospensione di cui alla ricevuta n. S - 1256/1998, del 6 marzo 1998, connessa al ricorso di cui alla ricevuta n. S-1217 del 5 marzo 1998 RGR 456/1998;

Considerato

- che i suddetti atti si riferiscono ad un ruolo emesso dal Centro di servizio di Bologna;

- che l'*art. 47, primo comma, D.Lgs. n. 546/1992*, consente, sui presupposti del *fumus boni juris* e del «danno grave ed irreparabile», la sospensione, da parte della Commissione tributaria provinciale competente, dell'esecuzione dell'atto, validamente impugnato;

- che l'*art. 20, terzo comma, D.Lgs. n. 546/1992*, dispone che per la presentazione del ricorso avverso i ruoli formati dai Centri di servizio a seguito della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ex *art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973*, si deve seguire la particolare procedura di cui all'*art. 10, D.P.R. n. 787/1980*;

- che il primo comma di questo articolo prevede che il ricorso contro il citato tipo di ruolo è presentato mediante spedizione dell'originale dello stesso al Centro di servizio a mezzo posta e con successivo deposito, da eseguirsi decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio dell'originale, di altro esemplare dello stesso in carta libera alla segreteria della Commissione tributaria adita;

- che l'ultimo periodo della suddetta norma dispone che il deposito del suddetto «altro esemplare» presso la segreteria della Commissione tributaria adita costituisce il rapporto processuale;

- che, peraltro, il suddetto termine appare a questo giudice, anche col conforto di unanime giurisprudenza, avere natura dilatoria, non essendo il suo mancato rispetto espressamente sanzionato con l'inammissibilità del ricorso;

- che, pertanto, il deposito, come nella fattispecie, dell'altro esemplare in carta semplice del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria adita, avvenuto prima del decorso di sei mesi dall'invio dell'originale al Centro di servizio, non può essere causa di dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
- che, dunque, il ruolo emesso dal Centro di servizio può dirsi, nella fattispecie, validamente impugnato;
- che, pertanto, l'esecuzione dello stesso, in presenza dei due citati presupposti, può, in linea di principio, essere sospesa ai sensi del citato art. 47;
- che non può contrastare, validamente, le suddette conclusioni la considerazione che, comunque, il suddetto termine semestrale rende improcedibile il ricorso fino al suo spirare, che, dunque, il giudizio dovrà rimanere sospeso fino ad allora e che, pertanto, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione, non potrà essere rispettato il termine di 90 gg. entro il quale, ai sensi dell'art. 47, sesto comma, cit., deve essere fissata la trattazione del ricorso, essendo questo termine puramente ordinatorio;
- che la società istante ha presentato, per l'esercizio 1991, una «seconda» dichiarazione dei redditi dalla quale sono emersi un maggior imponibile ai fini IRPEG e un minor credito d'imposta richiesto a rimborso;
- che questa dichiarazione è stata qualificata dal Centro di servizio di Bologna come integrativa *ex lege* n. 408/1990 e, dunque, con il conseguente obbligo a carico del dichiarante di una maggiore imposta a favore dell'Erario che, infatti, è stata liquidata, dal Centro di servizio stesso, sulla base del maggior imponibile dichiarato assieme a sopratasse e interessi;
- che l'istante sostiene, al contrario, che la «seconda» dichiarazione era semplicemente correttiva della prima, nella redazione della quale era incorsa nell'errore dell'appostazione di una variazione in diminuzione corrispondente all'ammontare dei dividendi incassati ai fini dell'imponibile IRPEG, invece che ILOR;
- che tale errore emerge chiaramente dalla copia della prima dichiarazione allegata all'istanza;
- che, dunque, appare chiaramente la natura correttiva e non integrativa della «seconda» dichiarazione;
- che, dunque, si appalesa la sussistenza, nella fattispecie, del *fumus boni juris*;
- che risulta provata in atti una forte esposizione debitoria nei confronti del sistema bancario, più di un miliardo e duecento milioni (cfr. allegato 8 istanza-certificazione di passività bancarie), che impedisce all'istante, in fatto, considerato l'ammontare e la tipologia delle attività esistenti in bilancio (cfr. bozza di bilancio al 31 dicembre 1997, prodotta in corso di udienza), di attingere ulteriormente allo stesso per pagare il ruolo ammontante a lire 143.303.620, costringendola, in alternativa, allo smobilizzo di proprietà immobiliari non esitabili nel breve termine, se non a prezzo di rilevanti svalutazioni rispetto al valore di mercato;
- che risulta, pertanto, provata la sussistenza del «danno grave ed irreparabile»;

Ordina

In accoglimento dell'istanza di cui sopra, la sospensione dell'esecuzione del ruolo, di cui alla cartella 18938, emissione 1998/2, del Concessionario della riscossione della Provincia di Reggio Emilia; si riserva la fissazione dell'udienza della discussione del merito del ricorso una volta che il Presidente della Commissione abbia fissato il calendario delle udienze del secondo semestre 1998.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

CTP R. Emile Bouche